SNAP
Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia
La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Segreteria Nazionale

S.N. – Prot. Nr. 44 / 2024 Roma, 20 aprile 2024

Oggetto: Spogliatoi per il personale in servizio presso la stazione marittima della Polizia di Frontiera di Bari, la risposta dell'ufficio legale Parenti alla nota del dirigente della Polmare.

La scrivente Segreteria Nazionale SNAP, ha dato mandato allo studio legale Parenti di Roma per predisporre apposita replica al documento di riscontro redatto dal dirigente della Polmare di Bari, riguardante la situazione spogliatoi presso la stazione marittima della Polizia di Frontiera di Bari.

Di seguito, la nota del nostro ufficio legale che risollecita l'ispezione presso la Polizia di Frontiera Marittima di Bari, con riserva di adire alla magistratura penale.

Per lo SNAP è imprescindibile il riconoscimento dei diritti dei nostri colleghi.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Originale firmato agli atti.

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it **SEDE LEGALE:** via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com **RECAPITO TELEFONICO:** +39 339 4830512

Roma, 7.05.2024

Alla Polizia di Stato
Ufficio Polizia di Frontiera
Presso gli Scali Marittimo ed Aereo
In persona del Primo Dirigente p.t.
Dott. Mario Marcone
Corso De Tullio, 1
BARI
Pec: dipps409.0200@pecps.poliziadistato.it

Alla 9ª ZONA POLIZIA DI FRONTIERA
BARI
Pec: dipps409.0000@pecps.poliziadistato.it

Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
Servizio Polizia delle Frontiere
In persona del
Direttore Dirigente Superiore della P. di S.
Dott.ssa Rosa Tabarro
ROMA
Pec: dipps023.0300@pecps.interno.it

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Centrale Ispettivo
Ufficio di Vigilanza per la Sicurezza
della P. di S. sul luogo di lavoro
Pec: dipps022.0300@pecps.interno.it

Ufficio per le Relazioni Sindacali
Vice Prefetto Maria De Bartolomeis
ROMA
Pec: dipps001.1000@pecps.interno.it

Ufficio Sanitario Provinciale di Bari
Dott.ssa Rosalisa De Sario
BARI
Pec: dipps110.8000@pecps.poliziadistato.it

Direzione Centrale di Sanità

Dr. Cipriani Fabrizio
Pec: dipps017.0000@pecps.interno.it

Oggetto: VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. 81/2008) – SOLLECITO URGENTE ISPEZIONE MINISTERIALE

Ill.mi in indirizzo,

Scrivo la presente in nome e per conto del Sindacato SNAP per signifcarVi tutto quanto segue.

Già nell'ottobre 2022, la Segreteria Nazionale dello SNAP, segnalava le criticità relative ai locali spogliatoio che gravavano – e che tuttora gravano – sugli operatori in servizio presso la Polizia Marittima di Bari.

Il Dirigente della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Bari, Dr. Marcone, preso atto della grave situazione, assicurava la massima attenzione alla problematica, garantendo un fattivo impegno volto a risolvere con ogni sollecitudine i disagi connessi agli spogliatoi.

Ciononostante, la condizione rimaneva invariata e, pertanto, il Sindacato mio Assistito si vedeva costretto ad ulteriori solleciti a tutela dei suoi iscritti, nonché ad ulteriori incontri con i preposti Dirigenti al fine di vedere al più presto risolta l'annosa nonché critica questione.

In data 29.03.2024, il Sindacato, per il tramite della Segreteria Nazionale, inviava a mezzo PEC, alle amministrazioni in indirizzo, stante il perpetrarsi della citata circostanza, una ulteriore comunicazione riportante l'oggetto "*Assenza di spogliatoi per il personale in servizio presso la stazione marittima della Polizia di Frontiera di Bari – Richiesta urgente di ispezione ministeriale per violazione del D. Lgs. 81/2008"*.

Con detta lettera veniva rappresentato che da ben oltre 2 anni, il personale in servizio presso la stazione marittima della Polizia di Frontiera di Bari è privo di idonei locali spogliatoio e, pertanto, veniva richiesto un intervento da parte dei Superiori organi della Polizia affinché l'Amministrazione rispettasse quanto sancito dal legislatore e dunque fornisse, con estrema sollecitudine, ai poliziotti in servizio alla Polmare di Bari, idonei locali spogliatoio, con ulteriore richiesta di intervento dell'Ufficio Centrale Ispettivo.

Ebbene, a pochi giorni dalla citata nota Nr. 24, ossia in data 09 aprile 2024, veniva diramata una circolare interna, a firma del Dr. Mario Marcone, avente ad oggetto: "Stazione marittima di Bari- molo San Vito- Locali adibiti ad uso spogliatoi. Disposizioni".

Si legge che "*circa l'utilizzo dei locali adibiti a spogliatoio, ubicati presso la Stazione Marittima di Bari (Molo San Vito) messi a disposizione in data 27.08.2020, la circolare ha previsto che:*

-locale spogliatoio uomini, con una zona di fruizione più ampia, assegnato in rapporto al maggior numero di operatori uomini regolarmente in servizio e n. 11 armadietti;

-locale spogliatoio donne, prospicente a quello maschile, di dimensioni ridotte rispetto al precedente, fornito di servizi igienici e n. 3 armadietti.

I suddetti locali saranno utilizzati rispettivamente dal personale in servizio e limitatamente al tempo coincidente con il turno di lavoro, al fine di permettere la vestizione e svestizione dell'uniforme, significando che sarà possibile depositare gli abiti civili negli appositi armadietti, regolarmente chiusi con lucchetto personale.

A fine turno, ogni utilizzatore avrà l'obbligo di liberare l'armadietto a beneficio degli operatori montanti, con l'accortezza, pertanto, di svincolarlo da chiusure con dispositivi personali".

Dal contenuto della circolare di cui trattasi, si evincerebbe, anzitutto, che il personale della Polmare di Bari sia in possesso di locali adibiti ad uso spogliatoio dal 27.08.2020 e che quindi lo SNAP avrebbe segnalato circostanze non veritiere.

Niente di più contraddittorio, illogico e fuorviante.

A dimostrazione dell'assenza di idonei spogliatoi si sottolinea, come già sopra riportato, che SNAP segnalava e richiedeva interventi risolutivi a più riprese, oltre che in data 29 marzo u.s. anche in data 13.10.2022, in data 10.09.2023 ed in data 25.02.2024, a seguito di un incontro con il Dr. Marcone avvenuto a fine ottobre 2023, in cui si proposero soluzioni proprio per ovviare all'assenza di spogliatoi.

Infatti, con la circolare interna, a firma del medesimo Dr. Marcone, del 3 gennaio 2022, avente ad oggetto: "*Locali ubicati al 1° piano della stazione marittima. Disposizione di servizio*"; il dirigente ordinava ai colleghi di liberare, entro e non oltre il 15 gennaio 2022, tutti gli armadietti ubicati nei locali al primo piano della Stazione Marittima.

Prima del 15 gennaio 2022, ai colleghi di sesso maschile in forza alla Polmare di Bari era stato destinato un locale sito al 1° piano della stazione marittima, mentre il personale di sesso femminile usufruiva del locale allocato al piano terra del medesimo stabile; locale che con la circolare interna del 09 aprile 2024 di cui sopra viene destinato solo oggi al personale maschile.

Concretamente, gli operatori di sesso maschile sono rimasti senza spogliatoio dal 15 gennaio 2022 sino al 9 aprile 2024 - in aperta violazione del D.Lgs. 81 / 2008 - momento in cui, asserendo di dover impartire delle precisazioni, venivano in realtà previste nuove disposizioni.

A dimostrazione di quanto sopra, la circostanza per cui fino a tale data è stato il personale di sesso femminile ad usufruire del locale spogliatoio sito al piano terra dotato degli 11 armadietti.

Ad ogni modo, i locali oggi assegnati al personale di sesso maschile con la circolare *de quo*, non appaiono che bagni con antibagno ed in effetti, anche il Dr. Marcone non li definisce nella sua circolare come spogliatoi, bensì come *locali adibiti a spogliatoio*.

L'allegato IV del D.lgs 81/08 al punto 1.12.3 recita: "I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili".

Ebbene, appare di tutta evidenza che i predetti locali adibiti a spogliatoio sono, non solo del tutto inidonei all'uso, ma altresì contrari alle norme dell'ordinamento.

E infatti, questi sono illuminati solo con luce artificiale, in quanto difettano della presenza di finestre - utili anche al ricambio di aria; la superficie di entrambi i locali adibiti a spogliatoio – sia quello maschile che quello femminile - non è assolutamente sufficiente per capacità in rapporto ai turni di servizio e all'attività svolta dal personale di frontiera essendo così composti:

- Spogliatoio maschile (ex femminile sino al 09 aprile u.s.)

delle dimensioni di circa 8,90 mq che si riducono a circa 4,5 mq al netto degli arredi costituiti da 3 panche (delle dimensioni di circa 1 m x 0,30 m) e da 11 armadietti.

- Spogliatoio femminile delle dimensioni di circa 4,5 mq che si riducono a circa 3 mq al netto degli arredi costituiti da 1 panca (delle dimensioni di circa 1 m x 0,30 m) e da 3 armadietti.

Superfici così limitate di certo non favoriscono il distanziamento sociale, evitando eccessive compresenze o anche minime forme d'assembramento.

Si tenga presente che le squadre di frontiera risultano così composte:

- 1^ squadra composta da 11 componenti;
- 2^ squadra composta da 10 componenti, di cui una donna;
- 3^ squadra composta da 11 componenti;
- 4^ squadra composta da 11 componenti, di cui due donne;
- 5^ squadra composta da 10 componenti;
- Ausilio di frontiera composta da 5 componenti, di cui due donne.

Con squadre mediamente composte da 10 operatori, a cui aggiungere il personale di ausilio di frontiera, non si comprende come si possano destinare solo 11 armadietti al personale maschile, tenendo conto che (senza voler qui considerare chi si ferma in straordinario), dovendo una squadra dare il cambio all'altra, gli operatori che montano trovano sempre l'armadietto già

occupato e di certo non possono attendere che venga liberato e sanificato prima di potervi riporre i propri effetti personali.

Inoltre, le panche a disposizione sono sottodimensionate al personale e non consentono il benché minimo distanziamento, l'impianto di riscaldamento in entrambi gli spogliatoi risulta attualmente inattivo perché non funzionante o disattivato.

Occorre ricordare che individuazione, allocazione e assegnazione dei locali adibiti a uso spogliatoio è oggetto di specifico riferimento all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto dai dirigenti di reparto con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), unitamente al medico competente della sorveglianza sanitaria, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e da questi sottoscritto.

E ancora, sempre in data 9.04.2024, la Polizia di Stato, Ufficio Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo ed Aereo di Bari, riscontrava la predetta lettera del Sindacato SNAP, fornendo gli elementi di risposta che di seguito si riportano.

Preliminarmente, sosteneva che l'Ufficio di Frontiera non sarebbe privo di idonei locali spogliatoio, in quanto nelle more del perfezionamento del procedimento di consegna ex art. 34 del Codice della Navigazione, con verbale di messa a disposizione di beni demaniali marittimi prot. Nr. 0006294 del 27.08.2020, l'Autorità a ciò preposta concedeva in uso a tal fine appositi locali, precisando che si trattava di locali conformi ed idonei all'uso.

Come già sopra rappresentato, i locali *de quo* sono stati destinati agli operatori di sesso maschile solamente in data 9.04.2024 ed in ogni caso, come ampiamente motivato, risultano inidonei all'uso.

Questa non solo è una situazione vergognosa ed irrispettosa dei lavoratori delle Forze dell'Ordine, ma è altresì contraria a norme imperative dell'Ordinamento.

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) – come già evidenziato dalla lettera trasmessa via pec dalla Segreteria Nazionale del Sindacato SNAP in data 29 marzo 2024 – sancisce che locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può chiedere loro di cambiarsi in altri locali.

Nonostante quanto sostenuto erroneamente e grossolanamente nella lettera di risposta al Sindacato mio Assistito, la citata normativa deve applicarsi anche agli operatori delle Forze dell'Ordine e non si tratta, invece, di una consuetudine che non ricade in una condizione di obbligatorietà.

A suffragio di questa traballante interpretazione, l'Amministrazione in indirizzo richiamava la sentenza della Suprema Corte n. 11071/2008.

Tuttavia, dalla citata pronuncia, si ottiene un'interpretazione esattamente contraria della normativa.

La Cassazione, infatti, fondando la sua decisione sull'art. 40 del D.P.R. 303/1956 - che stabilisce che i locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può chiedere loro di cambiarsi in altri locali - ha ritenuto con "indumenti di lavoro specifici" non si può che fare riferimento a divise o abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore, nonché ad indumenti da indossare quale componente essenziale dell'attività lavorativa in considerazione della specificità o peculiarità della sua natura, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad essa connessi o a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze.

Deve dunque conseguirne che va esclusa, dall'ambito di operatività della norma, qualsiasi riferimento a divise o a forme di abbigliamento, funzionalizzate ad altre o diverse esigenze che, con tutta evidenza, non riguardano il caso di specie.

La non obbligatorietà a fornire locali spogliatoio ai lavoratori non può infatti riguardare casi in cui gli abiti ed eventuali dispositivi siano finalizzati, come per gli operatori di cui trattasi, a tutelare l'integrità fisica e che siano componente essenziale per la specificità del lavoro prestato.

Stante tutto quanto sopra, si invitano tutti gli organi preposti ad intervenire sulla questione ed, in particolar modo, l'Ufficio di Vigilanza per la Sicurezza sul Luogo di Lavoro, quale organo di vigilanza, ad effettuare la già richiesta ispezione - sottolineando quanto cristallizzato all'art. 68 del D.Lgs 81/2008 in merito alle sanzioni previste per il datore di lavoro e il dirigente che violi i requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV del citato D. Lgs.

In ultimo, stante il perdurare della rappresentata circostanza - inquadrabile quale omissione di atti di ufficio - nonostante gli innumerevoli solleciti, ci si riserva di darne notizia anche alle competenti autorità giudiziarie in sede penale, a tutela degli iscritti al Sindacato mio Assistito.

Distinti saluti
Avv. Luigi Parenti